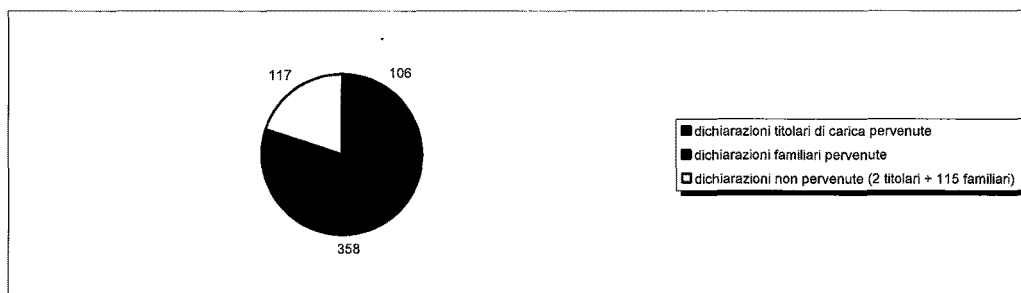


108 titolari di carica e 473 tra coniugi e parenti)¹⁰. Delle 464 dichiarazioni acquisite dall'Autorità, 231 sono state presentate dopo la scadenza del termine di novanta giorni previsto dalla legge. Ad oggi, non risultano ancora pervenute 117 dichiarazioni patrimoniali, così ripartite: 2 titolari di carica e 115 familiari. In conclusione, circa il 20% delle posizioni totali non sono ancora note all'Autorità.

Grafico 1 – Dichiarazioni sulle attività patrimoniali per tipo di dichiarante



44. Il dato appena esposto non è definitivo, in quanto non sono ancora esaurite le procedure di sollecito e di diffida nei confronti dei titolari e dei familiari tuttora inadempienti. Inoltre, delle due dichiarazioni ancora non pervenute da parte dei titolari di cariche di governo, una riguarda un commissario straordinario nominato a fine dicembre 2006 e per il quale non sono ancora scaduti i termini di legge. Tuttavia, è possibile sin d'ora effettuare un primo confronto, quanto meno come indicazione di una linea di tendenza, con i dati definitivi riguardanti il 59° Governo (Berlusconi III): tutti i titolari del precedente esecutivo (101) hanno trasmesso all'Autorità le proprie dichiarazioni. Dei 525 soggetti interessati, tra coniugi e parenti entro il secondo grado, soltanto 23 (circa il 4%) non hanno mai provveduto ad inviare i formulari predisposti dall'Autorità. In sostanza, dei complessivi 626 soggetti tenuti a presentare le dichiarazioni patrimoniali, 603 hanno provveduto in tal senso (circa il 96%). Va, tuttavia, precisato che, come per il Governo attualmente in carica, alla scadenza del termine di novanta giorni previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge, non tutti i soggetti obbligati avevano ottemperato all'obbligo di trasmettere le dichiarazioni patrimoniali, per ottenere le quali, anche allora, si rese necessario l'invio di ripetuti solleciti.

45. In conclusione, i dati provvisori relativi al Governo attualmente in carica (117 dichiarazioni patrimoniali non pervenute), rivelano un numero consistente di casi di

¹⁰ Relativamente ai familiari, i dati sopraindicati si basano esclusivamente sull'anagrafica fornita all'Istituzione dal titolare di carica attraverso la compilazione del modello appositamente predisposto. Trattasi del Modulo D delle dichiarazioni di incompatibilità, deputato a raccogliere i dati anagrafici dei coniugi e dei parenti entro il secondo grado comunicati dai titolari di carica di governo. Il dato complessivo sopra riportato non è tuttavia definitivo, in quanto non comprende gli eventuali familiari di un commissario straordinario nominato a fine dicembre 2006 e per il quale non sono ancora scaduti i termini previsti dalla legge per la trasmissione delle relative dichiarazioni di incompatibilità e patrimoniali.

inosservanza dell'obbligo previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge. Tuttavia, come già accennato, il numero dei soggetti inadempienti dovrebbe diminuire a seguito dell'intervento dell'Autorità che ha appena provveduto ad inviare gli opportuni solleciti. Inoltre, è stata prevista un'agevolazione per le dichiarazioni dei minori di età per i quali, come per il precedente Governo, sarà consentito (al genitore o tutore) di non effettuare alcuna comunicazione nel caso in cui essi non risultino intestatari di una qualche attività patrimoniale da ritenere rilevante in base alle indicazioni contenute nel formulario predisposto dall'Autorità.

Procedure in materia di incompatibilità

46. Come illustrato nella seconda tabella, le verifiche relative alle dichiarazioni pervenute in materia di situazioni di incompatibilità sono pressoché ultimate. Delle 106 dichiarazioni esaminate in fase preistruttoria, 103 procedure si sono esaurite con una dichiarazione di compatibilità. Le restanti tre sono ancora in corso di definizione, in attesa del ricevimento delle ulteriori informazioni richieste dall'Autorità. Relativamente ai due titolari di carica per i quali non sono state ancora acquisite le relative dichiarazioni, in un caso è stata già inviata una lettera di sollecito, mentre nell'altro, trattandosi di un commissario straordinario nominato a fine dicembre 2006, non è ancora scaduto il termine di trenta giorni previsto dalla legge.

Tabella 2 – Procedure in materia di incompatibilità

	Governo 60°	Governo 59°
Numero titolari di carica	108	101
Procedure concluse	103	101
Procedure non concluse	5	0
– aperte in fase preistruttoria	3	
– dichiarazioni non ancora pervenute	2	

47. Il successivo prospetto evidenzia come tutte le procedure di verifica in materia di incompatibilità (relative ai 103 casi già conclusi) sono state risolte senza la necessità di avviare un formale procedimento istruttorio. Inoltre si dà conto del numero dei titolari di carica per i quali è stata riscontrata almeno una potenziale situazione di incompatibilità. Sotto questo profilo, il dato riguardante il Governo attualmente in carica (13 casi su 103) risulta inferiore a quello consuntivo (20 casi su 101) relativo al precedente esecutivo.

48. Il minor numero di situazioni riscontrate, con tutta probabilità, dipende in primo luogo dal consolidamento di alcuni indirizzi interpretativi elaborati dall'Autorità in relazione alle diverse fattispecie sottoposte al suo esame durante il corso della

precedente legislatura. Ciò ha agevolato la valutazione preliminare da parte dei nuovi titolari di carica, che hanno provveduto a risolvere spontaneamente la maggior parte delle situazioni potenzialmente incompatibili preesistenti all'assunzione del mandato governativo. A questo risultato ha contribuito anche l'attiva collaborazione offerta dall'Autorità che, nell'esame delle singole situazioni, ha privilegiato e favorito la ricerca di soluzioni adeguate fornendo ai titolari di carica, anche informalmente, le informazioni e i chiarimenti necessari. Il fine deflattivo perseguito è testimoniato non solo dalla progressiva diminuzione del numero di situazioni di potenziale incompatibilità ancora pendenti al momento della trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge, ma anche dal fatto che tutti i casi esaminati sono stati positivamente risolti già durante la fase degli accertamenti preliminari.

Tabella 3 - Esito delle procedure in materia di incompatibilità

	Governo 60°	Governo 59°
Procedure concluse	103	101
- in fase preistruttoria	103	98
- in fase istruttoria	0	3
- Incompatibilità rilevate o accertate*	13	20
- rilevate in fase preistruttoria	13	17
- accertate in fase istruttoria	0	3
- Assenza di situazioni di incompatibilità	90	81
- in fase preistruttoria	90	81
- in fase istruttoria	0	0

* Numero dei titolari di carica di governo per i quali è stata riscontrata almeno una possibile situazione di incompatibilità.

49. L'informazione relativa alle incompatibilità rilevate o accertate evidenzia il numero dei titolari di carica per i quali è stata riscontrata l'esistenza di situazioni potenzialmente incompatibili alla data della dichiarazione. In altri termini, l'indicazione contenuta nella tabella riassume i casi nei quali si è reso necessario un intervento dell'Autorità, prescindendo, peraltro, dal fatto che la specifica situazione potenzialmente incompatibile sia stata direttamente dichiarata dall'interessato o rilevata d'ufficio. Pertanto, il numero dei casi di incompatibilità rilevati o accertati comprende, oltre alle situazioni rilevate d'ufficio, anche quelle ipotesi in cui il titolare di carica, nell'incertezza in merito alla compatibilità o meno di una determinata situazione pendente, ha ritenuto opportuno sottoporla alla valutazione dell'Autorità. Non si tiene conto, invece, delle situazioni potenzialmente incompatibili presenti alla data di assunzione dell'incarico governativo, ma rimosse spontaneamente prima dell'invio della dichiarazione. Queste ultime, comunque numerose, si sono risolte principalmente grazie alle indicazioni fornite dagli uffici dell'Autorità, che hanno

assicurato ai dichiaranti la necessaria consulenza e assistenza informativa. E' proprio in questa fase che si apprezza maggiormente lo sforzo compiuto per ridurre il numero delle situazioni di possibile incompatibilità pendenti dopo l'assunzione del mandato. Il dato è testimoniato dalla riduzione del numero complessivo dei casi rilevati (da 20 a 13), delle corrispondenti situazioni risolte a seguito dell'intervento dell'Autorità (da 39 a 15)¹¹ e delle procedure istruttorie avviate (da 3 a zero).

50. Come già sottolineato nella precedente relazione semestrale, l'esistenza di un certo numero di situazioni di incompatibilità costituisce un dato del tutto fisiologico, dovuto alla peculiarità del sistema di dichiarazioni previsto dalla legge. Infatti, l'articolo 5, comma 1, prevedendo che i titolari di carica dichiarino le situazioni di incompatibilità sussistenti alla data di assunzione dell'incarico governativo, obbliga i soggetti interessati ad operare essi stessi una valutazione, non sempre agevole, in ordine alla compatibilità o meno delle proprie situazioni. Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera c), ad esempio, particolari difficoltà si collegano alla corretta individuazione delle "attività di rilievo imprenditoriale" e dei "compiti di gestione" in rapporto ai quali trova applicazione il divieto previsto dalla citata disposizione. Lo stesso dicasi per il divieto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge, dove l'accertamento della connessione tra gli ambiti di esercizio dell'attività professionale o di lavoro autonomo, da un lato, e delle funzioni di governo, dall'altro, presenta indubbe complessità.

Le situazioni esaminate

51. Come illustrato nella successiva tabella 4, l'Autorità ha ritenuto compatibili la maggior parte (105) delle 120 situazioni esaminate nell'ultimo semestre con riferimento ai 103 titolari di carica di governo per i quali si sono già concluse le procedure di verifica delle relative dichiarazioni in materia di incompatibilità. Il numero delle situazioni valutate come compatibili riguarda l'87% delle posizioni osservate, riguardanti principalmente: 1) cariche e uffici in società, delle quali il titolare di carica ha dimostrato l'avvenuta cessazione; 2) iscrizioni ad albi professionali in relazione alle quali l'Autorità ha accertato l'assenza di un effettivo esercizio dell'attività e/o di connessioni con la carica di governo; 3) impieghi pubblici o privati per i quali l'interessato ha fruito del congedo per cariche pubbliche previsto dall'ordinamento vigente; 4) cariche ricoperte in associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, con finalità culturali, assistenziali e di solidarietà sociale e che non detengono partecipazioni in società, né svolgono attività di rilievo imprenditoriale.

52. Le restanti 15 situazioni riguardano 13 titolari di carica (in due casi sono state riscontrate più situazioni di possibile incompatibilità per un medesimo soggetto). Tutte le situazioni comunque rilevate sono state rimosse a seguito dell'intervento dell'Autorità, generalmente per effetto di iniziative assunte dai diretti interessati e

¹¹ Si veda la successiva tabella 5.

volte ad eliminare i possibili profili di incompatibilità. In relazione ai tre titolari per i quali la relativa procedura non si è ancora conclusa (Tabella 1), si evidenzia che, per la definizione delle rispettive posizioni, si è tuttora in attesa di un riscontro da parte degli interessati alle comunicazioni inviate dall'Autorità al fine di acquisire le informazioni e i documenti richiesti.

Tabella 4 – Situazioni esaminate in materia di incompatibilità

	Governo 60°
Procedure concluse	103
Situazioni esaminate	120
- <i>potenzialmente incompatibili</i>	15
- <i>compatibili</i>	105

Tipologia delle cariche cessate

53. La successiva tabella 5 mostra come la maggior parte degli incarichi potenzialmente incompatibili abbia riguardato cariche, uffici, compiti di gestione o altre funzioni in società con fini di lucro. La corrispondente rilevazione per il Governo 59° aveva evidenziato un numero molto più alto (39) in quanto fu accertata la sussistenza di più incarichi in capo a un solo titolare (che era risultato sindaco effettivo, amministratore giudiziario e curatore fallimentare di alcune società). Due situazioni hanno riguardato l'assunzione di cariche in enti riconducibili alla tipologia degli enti di diritto pubblico; i casi relativi all'assunzione di cariche pubbliche rappresentano il 13% del complesso delle situazioni analizzate. Quattro sono le situazioni relative a rapporti di impiego pubblico. Come nel precedente Governo, infine, in nessuna circostanza i titolari hanno optato per la cessazione dalla carica di governo rispetto al mantenimento di incarichi di altra natura.

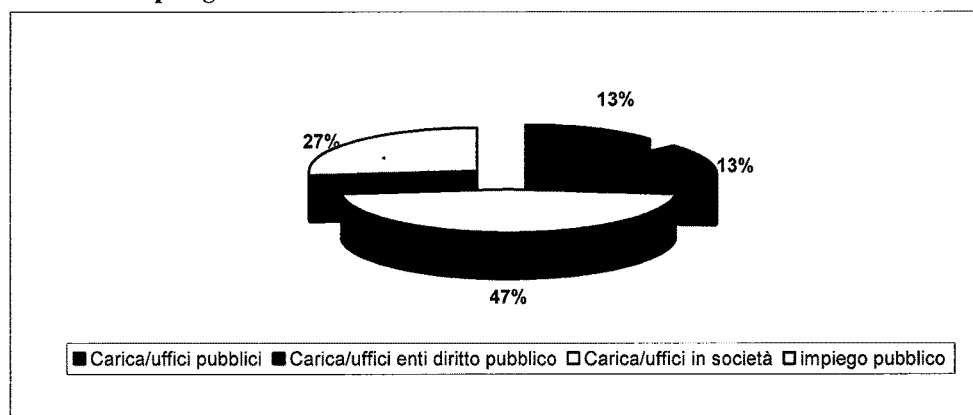
Tabella 5 - Fattispecie di incompatibilità

	Gov. 60°	Gov. 59°
cessazione carica / uffici pubblici (art.2, comma 1, lett. a)	2	1
cessazione carica / uffici in enti diritto pubblico (art.2, comma 1, lett. b)	2	2
cessazione carica / uffici in società (art.2, comma 1, lett. c)	7	34
cessazione attività professionali (art.2, comma 1, lett. d)	0	2
cessazione carica / impiego pubblico (art.2, comma 1, lett. e)	4	0
TOTALE	15	39

54. Il grafico seguente illustra la diversa distribuzione delle presunte situazioni di

incompatibilità rilevate in relazione alle singole fattispecie previste dall'articolo 2, comma 1, della legge, riportando i corrispondenti dati percentuali:

Grafico 2 - Tipologia delle cariche cessate



IV. CONCLUSIONI

55. Pur nel quadro di un bilancio complessivamente positivo, l'esperienza maturata nel corso dei due anni di applicazione della legge segnala, come già rappresentato nelle precedenti relazioni, l'opportunità di una riflessione in merito ad alcuni profili di criticità della normativa attualmente in vigore, con riferimento sia al regime delle incompatibilità, sia alla disciplina delle situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo.

56. A tale proposito, specifiche riserve emergono, innanzitutto, dalle significative difficoltà riscontrate nella concreta applicazione dell'attuale disciplina del conflitto di interessi e in larga misura connesse alla particolare configurazione della fattispecie operata dal legislatore. Ai fini dell'integrazione dell'illecito la norma richiede, infatti, anche l'esistenza di un "danno per l'interesse pubblico" derivante dai comportamenti adottati dal titolare di carica nell'esercizio delle sue funzioni. Dal che conseguono alcune non trascurabili complicazioni in sede di accertamento. L'elevato onere probatorio associato all'indeterminatezza degli interessi pubblici astrattamente considerabili e, ancor più, alle inevitabili difficoltà di comparazione di interessi potenzialmente contrastanti, limita infatti in misura significativa le possibilità di accertamento di una violazione anche nei casi in cui l'atto di governo abbia un chiaro impatto positivo e preferenziale sul patrimonio del titolare di carica o dei suoi familiari. Per queste ragioni, l'elisione del richiamo al danno per l'interesse pubblico restituirebbe la fattispecie nel suo alveo naturale di situazione di pericolo, già di per sé idonea a integrare una lesione del pubblico interesse, direttamente tutelato dalla legge, a un esercizio delle funzioni di governo che non sia neppure suscettibile di

essere influenzato o distorto dagli interessi economici privati del titolare di carica.

57. Nella medesima prospettiva, la concreta efficacia della disciplina in materia di conflitto di interessi potrebbe sicuramente giovare di una diversa formulazione della norma che consentisse di superare i problemi connessi alla necessità di una diretta imputabilità dell'atto di governo al titolare di carica che ne trae effettivamente vantaggio. Ciò permetterebbe di recuperare margini di intervento nelle situazioni in cui, per esempio, il beneficio specifico e preferenziale riguardi la sfera patrimoniale di un titolare di carica diverso da quello che ha formalmente adottato l'atto di governo; ovvero laddove la distinzione tra funzioni e responsabilità di indirizzo e di gestione all'interno di una Pubblica Amministrazione possa altrimenti limitare, o pregiudicare, la possibilità di individuare una fattispecie di conflitto di interessi in relazione ad atti o comportamenti posti in essere da dirigenti ministeriali nell'esercizio delle proprie competenze e attribuzioni istituzionali e che siano tuttavia diretti, o comunque idonei, a privilegiare il patrimonio del Ministro o di un Sottosegretario di Stato.

58. Come sopra accennato, in materia di incompatibilità appare incoerente rispetto alle finalità della legge, e difficilmente giustificabile in termini di principi generali, il trattamento differenziato riservato agli amministratori regionali – per i quali è prevista una incompatibilità assoluta con il mandato governativo – rispetto agli amministratori di enti locali, che l'attuale formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge esclude invece dall'ambito di applicazione del relativo divieto. Tale distonia appare tanto più evidente in considerazione sia della comune natura elettiva che caratterizza entrambe le tipologie di cariche pubbliche, sia dell'impegno derivante in concreto dall'esercizio delle funzioni di consigliere provinciale o comunale, che, in numerose realtà locali, può risultare almeno altrettanto significativo e assorbente di quello corrispondente ad analoghi incarichi a livello regionale.

59. Certamente perfettibile è inoltre il sistema delle dichiarazioni in materia di incompatibilità che i titolari di carica sono tenuti a trasmettere all'Autorità entro trenta giorni dall'assunzione del mandato governativo. La disciplina attualmente in vigore, infatti, non prevede l'obbligo di dichiarare tutte le situazioni pendenti e suscettibili di esame ai sensi dell'articolo 2 della legge, ma rimette in buona sostanza ai diretti interessati la valutazione preventiva in ordine alla compatibilità o meno dei propri incarichi o attività professionali. Oltre alle difficoltà connesse a una corretta interpretazione delle diverse fattispecie previste dalla norma, ciò determina anche una sostanziale limitazione del quadro informativo di cui l'Autorità può disporre ai fini di un efficace esercizio dei propri compiti di vigilanza e di controllo sulle possibili situazioni di incompatibilità.

60. Alle considerazioni appena esposte, strettamente attinenti la normativa vigente, sembra opportuno, in questa sede, aggiungere alcune brevi riflessioni con riferimento ai principali aspetti del progetto di riforma della materia, così come delineati nella proposta di legge di iniziativa parlamentare attualmente all'esame della Commissione

Affari Costituzionali della Camera dei Deputati (A.C. n.1318).

61. Come già illustrato in occasione della recente audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato presso la citata Commissione parlamentare, l'impianto della proposta di riforma risulta essenzialmente indirizzato a finalità e obiettivi di prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi e, in quanto tale, caratterizzato, rispetto a quella attuale, da una disciplina più stringente in materia di incompatibilità nell'ottica di una ancor più netta separazione tra esercizio di funzioni di governo e interessi privati. In questa prospettiva, lo spettro delle situazioni di incompatibilità è al tempo stesso più ampio e più dettagliato di quello previsto dalla legge n. 215/04, rispondendo in tal modo a sentite esigenze di maggiore chiarezza. Il divieto concernente l'esercizio di attività professionali, ad esempio, risulta svincolato dal requisito della connessione con le funzioni inerenti la carica di governo, mentre sono definite con maggiore precisione le cariche ricoperte in imprese ed enti (presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore) e considerate incompatibili con il mandato governativo. Sono inoltre espressamente ricompresi nel divieto gli incarichi di consulenza e quelli arbitrali, svolti per conto sia di imprese, sia di enti pubblici o privati.

62. La nuova disciplina in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, la cui applicazione viene demandata a una istituenda Autorità pubblica (di seguito "Autorità"), impone inoltre, ai titolari di cariche di governo, una serie di obblighi relativamente alla dichiarazione sia degli incarichi e delle attività lavorative e professionali soggetti al regime di incompatibilità, sia delle rispettive attività patrimoniali. Per queste ultime, sono previsti altresì specifici adempimenti comprendenti, tra gli altri, il conferimento obbligatorio a una gestione fiduciaria per i valori mobiliari superiori a una determinata soglia di valore complessivo e, per le altre attività patrimoniali suscettibili di determinare conflitti di interessi, l'adozione di misure – inclusa l'eventuale dismissione – idonee a prevenire l'insorgere di tali situazioni.

63. Ciò premesso, come contributo al prosieguo del lavoro di esame e discussione parlamentare del progetto di riforma, può essere di qualche beneficio segnalare all'attenzione del dibattito in corso alcuni profili sostanziali rispetto ai quali si ritiene che i contenuti della proposta di legge possano essere utilmente modificati o integrati ai fini di un suo ulteriore miglioramento complessivo.

64. Da un punto di vista generale, sembrerebbe innanzitutto auspicabile l'inserimento di una norma di principio che, come nella normativa attualmente in vigore, definisse gli obiettivi fondamentali perseguiti dalla legge e fornisse una cornice generale alle disposizioni che seguono, richiamando in particolare l'esigenza di assicurare che i titolari di cariche di governo si dedichino esclusivamente alla cura degli interessi pubblici ad essi affidati. Ciò garantirebbe una maggiore coerenza complessiva alla successiva disciplina delle fattispecie di incompatibilità; tutti i relativi divieti, infatti, prescindono completamente dall'elemento della connessione con le attribuzioni e le

responsabilità inerenti la carica di governo e sembrano quindi rispondere a esigenze e obiettivi ulteriori rispetto alla sola prevenzione delle eventuali situazioni di conflitto di interessi, intendendo presumibilmente evitare anche i possibili riflessi negativi sull'attività di governo eventualmente derivanti da un eccessivo cumulo di incarichi e attività lavorative e professionali.

65. Specifica menzione riguarda inoltre l'assenza, nel testo, di norme intese a disciplinare l'assunzione di incarichi o l'esercizio di attività professionali dopo la scadenza del mandato governativo, diversamente da quanto invece previsto dalla legge attuale limitatamente ai dodici mesi successivi alla cessazione dalla carica di governo. Tale lacuna risulta peraltro dissonante rispetto alle stesse finalità preventive che ispirano la proposta di legge, posto che il regime delle incompatibilità *post-carica* è essenzialmente diretto ad escludere in radice anche la mera eventualità che l'esercizio delle funzioni di governo possa essere influenzato o distorto dall'interesse personale del titolare a preconstituirsì benefici futuri, ad esempio in termini di incarichi da assumere al termine del mandato.

66. Come accennato, il progetto di riforma introduce adempimenti e obblighi, anche piuttosto incisivi, con riferimento alle attività patrimoniali detenute, anche per interposta persona, dai titolari di cariche di governo. Relativamente ai valori mobiliari, tuttavia, l'esclusione dall'ambito di applicazione della legge di quelli il cui valore complessivo sia inferiore (o uguale) ai dieci milioni di euro appare eccessivamente ampia in rapporto agli obiettivi di prevenzione perseguiti, soprattutto in considerazione del fatto che situazioni non trascurabili di conflitto, tra interessi privati e pubblici, possono verosimilmente insorgere anche con riferimento a patrimoni di minore consistenza, ma eventualmente più concentrati su specifici settori di attività economica.

67. Per le altre attività patrimoniali, la proposta di legge affida all'Autorità di vigilanza il compito di accertare, caso per caso, se e quali tra esse siano suscettibili di determinare conflitti di interessi in ragione delle funzioni e dei poteri inerenti la carica di governo ricoperta e di disporre, d'ufficio o su proposta dei soggetti interessati, misure adeguate a prevenire tali situazioni di conflitto. Il testo in discussione non contiene tuttavia alcuna definizione, neppure in termini generali, della fattispecie di conflitto di interessi, né indica i criteri ai quali l'Autorità dovrebbe attenersi nell'operare le proprie valutazioni. Ad eccezione delle partecipazioni rilevanti detenute in imprese operanti in alcuni settori economici - per le quali l'idoneità a generare situazioni di conflitto è oggetto di un'esplicita presunzione legale - l'individuazione di queste attività patrimoniali rischia pertanto di essere fonte di significative incertezze e ambiguità, tanto meno auspicabili alla luce del carattere potenzialmente penetrante e invasivo delle misure che potrebbero risultare necessarie a scongiurare il rischio di situazioni di conflitto. Inoltre, sotto il profilo soggettivo, la proposta sembra riguardare esclusivamente il patrimonio del titolare di carica. A differenza della legge attualmente in vigore non viene invece attribuito alcun rilievo

alle attività patrimoniali dei familiari, che, anche nel quadro di un approccio esclusivamente preventivo alla disciplina delle situazioni di conflitto di interessi, potrebbero difficilmente essere considerate irrilevanti e, tuttavia, sembrano poter rientrare nell'ambito applicativo della legge solo se riconducibili alla categoria delle attività detenute "per interposta persona".

68. Particolarmente rilevanti e problematiche sono le implicazioni connesse alla disciplina delle imprese in concessione. La proposta prevede infatti che l'eventuale violazione degli obblighi e divieti stabiliti dalla legge comporti in ogni caso "la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica". Dato che gli obblighi e i divieti previsti dal progetto di riforma riguardano esclusivamente i titolari di cariche di governo, la disposizione sembra doversi interpretare nel senso che le menzionate conseguenze di una eventuale violazione riguarderebbero unicamente le concessioni o autorizzazioni di cui sia personalmente titolare il responsabile di governo interessato. A tale proposito, tuttavia, un intervento di chiarimento deve ritenersi certamente auspicabile, soprattutto in ragione del fatto che la disposizione in esame ha per specifico oggetto le imprese in concessione. Eccessivamente penalizzanti sembrano, inoltre, le limitazioni imposte dalla medesima norma alle imprese nelle quali i titolari di cariche di governo detengano partecipazioni rilevanti; soprattutto laddove, come nei casi di collegamento ex articolo 2359, terzo comma c.c., la partecipazione del titolare di carica non sia di controllo. In questi casi, infatti, l'impresa si troverebbe ingiustificatamente esclusa dalla possibilità di ottenere concessioni o altre autorizzazioni necessarie all'esercizio delle relative attività economiche semplicemente per effetto e in conseguenza di una situazione da essa non determinata e rispetto alla quale non avrebbe in ogni caso alcuna efficace possibilità di intervento.

69. Alcune importanti lacune riguardano anche la disciplina dei poteri dell'Autorità di vigilanza. Relativamente ai poteri d'indagine, la proposta di legge prevede che l'Autorità possa richiedere informazioni solo ad organi della Pubblica Amministrazione, ad altri soggetti pubblici o a società private, ma non a persone fisiche. Inoltre, tali richieste non sono assistite da sanzioni pecuniarie, per esempio nei confronti di enti e società privati, in caso di rifiuto a fornire le informazioni richieste o di produzione di informazioni incomplete o non veritiere. La norma non prevede poi la non opponibilità del segreto d'ufficio da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, né l'esercizio di poteri ispettivi a fini di accertamento e di acquisizione di informazioni e documenti presso imprese o enti privati. Infine, sarebbe certamente utile, a fini di trasparenza, che la proposta definisse il regime di pubblicità dei provvedimenti dell'Autorità, prevedendo altresì un obbligo di relazione periodica al Parlamento in ordine alle attività di controllo e di vigilanza da essa esercitate in applicazione della legge.